




OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Aprile 2026

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

Responsabilità degli enti e sequestro preventivo: la Cassazione sul dovere di motivazione autonoma del fumus dell'illecito ex D.lgs. 231/2001



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13414 del 2026, si è pronunciata in relazione all'onere motivazionale ricadente in capo al Giudice per le Indagini Preliminari in qualità di giudice che dispone il sequestro nei confronti dell'ente.

Il caso

La vicenda in esame trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano in data 26 settembre 2025 nei confronti di una Società.

Il provvedimento era stato adottato nell'ambito di un procedimento penale nel quale all'ente veniva contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato previsto dall'art. 25-octies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai reati presupposto di riciclaggio ascritti a persone fisiche ritenute riconducibili all'ente medesimo.

Il sequestro preventivo era stato dunque disposto sul presupposto che i reati di riciclaggio contestati ai soggetti apicali o dipendenti della

Società avessero generato un profitto in capo all'ente, rendendo necessaria l'adozione della misura cautelare.

Con ordinanza pronunciata il 28 ottobre 2025 il Tribunale di Milano in qualità di giudice del riesame ha parzialmente riformato il provvedimento di sequestro limitatamente all'importo del profitto soggetto a sequestro, rideterminandolo in euro 4.478.275,00, mentre ha confermato nel resto l'impianto cautelare, ritenendo sussistenti sia il *fumus commissi delicti* dell'illecito amministrativo che il *periculum in mora*.

Avverso tale ordinanza la Società ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge sia in relazione ai presupposti applicativi della responsabilità dell'ente sia in relazione all'adeguatezza del vaglio cautelare operato dal Tribunale del Riesame.

Il ricorso

Con il primo motivo la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001 e degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, del codice di procedura penale.

In particolare, la difesa ha eccepito la totale assenza, nel decreto di sequestro del GIP, di qualsivoglia motivazione in ordine al requisito dell'"interesse o vantaggio" dell'ente, che costituisce presupposto indefettibile e autonomo per la configurazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato.

Secondo la difesa, il provvedimento del GIP si limitava a descrivere le condotte di riciclaggio ascritte alle persone fisiche e a registrare la mancanza di modelli organizzativi adeguati, senza tuttavia spiegare per quale ragione quei reati avrebbero dovuto ritenersi commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

A fronte di tale lacuna, il Tribunale del Riesame avrebbe sopperito alle carenze motivazionali, integrando il provvedimento con autonome considerazioni, in violazione del consolidato principio per cui il giudice del riesame non può supplire a una motivazione del tutto mancante ma può solo valutare quella effettivamente adottata dal GIP.

A ulteriore sostegno della propria tesi, la difesa evidenziava elementi fattuali significativi: i valori oggetto delle contestazioni erano stati rinvenuti presso le abitazioni private delle persone fisiche indagate, e non nella disponibilità dell'ente e le perquisizioni eseguite presso la sede della Società avevano dato esito negativo.

Tali circostanze, secondo la ricostruzione fornita dalla difesa, dovevano necessariamente essere valutate nel senso che i dipendenti avevano agito nel proprio esclusivo interesse.

Con il secondo motivo la difesa ha censurato la motivazione del provvedimento di sequestro anche sotto il profilo del *periculum in mora*. In particolare, la difesa ha evidenziato l'assenza di un collegamento concreto e specifico tra i beni sottoposti a sequestro e le esigenze cautelari asseritamente perseguite.

La decisione della Corte

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente rispetto alle residue censure e ha disposto l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza del Tribunale del

Riesame di Milano che del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, con conseguente ordine di immediata restituzione di quanto sequestrato alla Società ricorrente.

La Corte ha preso le mosse da una ricostruzione puntuale dei poteri del giudice del riesame in materia di misure cautelari reali, richiamando il principio in forza del quale Tribunale del Riesame esercita un controllo sulla motivazione del provvedimento genetico, ma non può in alcun caso sostituirsi al giudice che lo ha emesso, integrando o supplendo a una motivazione del tutto assente.

Concentrandosi poi sull'autonomia della responsabilità dell'ente, la Cassazione ha sottolineato che la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 non costituisce una conseguenza automatica o riflessa del reato presupposto: essa richiede un accertamento autonomo e specifico in ordine alla sussistenza del criterio di imputazione oggettiva - l'interesse o il vantaggio dell'ente - e alla c.d. "colpa di organizzazione".

Ne discende che il sequestro preventivo disposto nei confronti dell'ente deve essere sorretto da una motivazione che dia conto, in modo concreto e non meramente astratto, del *fumus* dell'illecito amministrativo, distinto e ulteriore rispetto alla valutazione del reato delle persone fisiche.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il decreto del GIP presentava una lacuna insanabile: pur descrivendo nel dettaglio le condotte contestate alle persone fisiche e pur dando atto della mancanza di modelli organizzativi, il provvedimento era del tutto privo di qualsiasi motivazione sulla sussistenza dell'interesse o del vantaggio dell'ente.

In altri termini, il GIP non aveva spiegato in che modo o per quale ragione i reati di riciclaggio

avrebbero dovuto ritenersi compiuti nell'interesse o a vantaggio della società, né aveva valutato gli elementi fattuali - tra cui il rinvenimento dei valori presso le abitazioni private degli indagati e l'esito negativo delle perquisizioni svolte presso la sede societaria - che potevano orientare in senso contrario tale giudizio.

Trattandosi di una motivazione del tutto assente - e non solo insufficiente o lacunosa - il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro e disporre la restituzione dei beni sequestrati.

* * *

“Focus penale tributario” – Il giudicato penale di assoluzione vincola il giudice tributario: la Corte Costituzionale salva l’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000



Con la sentenza n. 50 del 13 aprile 2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nell'ambito della più ampia riforma del sistema sanzionatorio penale-tributario.

La disposizione censurata rappresenta un significativo cambio di paradigma rispetto al tradizionale principio del *doppio binario*, che per decenni aveva governato i rapporti tra processo

penale e processo tributario, garantendo la reciproca impermeabilità delle due giurisdizioni.

L'art. 21-bis stabilisce, invece, che la **sentenza penale irrevocabile di assoluzione** – pronunciata con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso” – acquista **efficacia di giudicato nel processo tributario** quanto agli stessi fatti materiali accertati in sede penale, con effetti estesi non solo alla persona fisica imputata, ma anche agli enti, alle società e ai soci o associati coinvolti.

Il legislatore ha inteso così promuovere un modello di integrazione tra le due giurisdizioni, valorizzando la coerenza dell'ordinamento e la semplificazione dei rapporti tra contribuente e amministrazione.

Il caso di specie e le ordinanze di rimessione

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su due ordinanze di rimessione sollevate in via incidentale da altrettante Corti di Giustizia Tributaria.

La Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, sezione 3, con ordinanza del 10 marzo 2025, ha sottoposto la questione nell'ambito di una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento relativi a IVA e imposte dirette per gli anni d'imposta 2014-2016.

Il giudizio tributario ruotava attorno al fenomeno dell'esterovestizione: l'Agenzia delle Entrate contestava la fittizia localizzazione all'estero di una società svizzera, ma il contribuente aveva ottenuto in sede penale una sentenza irrevocabile di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste”. Il giudice rimettente si chiedeva se tale pronuncia dovesse vincolarlo.

La Corte di Giustizia Tributaria di Roma, sezione 13, con ordinanza del 16 giugno 2025, ha invece

sollevato la questione in una lite concernente avvisi di accertamento per IVA e IRAP relativi all'anno 2013, emessi nei confronti di soci occulti e amministratori di fatto di una società.

Anche in questo caso era intervenuta una sentenza penale assolutoria, complicata da profili di inutilizzabilità probatoria e da declaratorie di prescrizione per alcuni capi d'imputazione. I due giudizi sono stati riuniti dalla Corte per trattazione congiunta.

Le censure di costituzionalità

Entrambe le Corti remittenti hanno sollevato articolate questioni di illegittimità costituzionale, invocando molteplici parametri.

Art. 24 Cost. (diritto di difesa)

I giudici tributari hanno lamentato che l'automatismo previsto dall'art. 21-bis lede il diritto di difesa dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate, pur subendo gli effetti preclusivi della sentenza penale, non avrebbe potuto tutelare adeguatamente l'interesse fiscale nel processo penale: la costituzione di parte civile è infatti ammessa solo per il risarcimento del danno e non per il recupero del tributo, come chiarito dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29862/2022.

Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza)

Le ordinanze hanno segnalato una disparità irragionevole rispetto al regime dell'art. 652 c.p.p., che condiziona l'efficacia del giudicato penale nel processo civile e amministrativo alla partecipazione del danneggiato al processo penale – condizione qui assente. Si è inoltre denunciata l'asimmetria tra la posizione del contribuente, che beneficia dell'assoluzione con effetti vincolanti, e quella dell'Agenzia, che non può invece avvalersi con analogo automatismo della sentenza di condanna, nonché l'irragionevolezza di trasporre nel giudizio

tributario un accertamento fondato sullo standard penale dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", assai più rigoroso rispetto al canone tributario del "più probabile che non".

Art. 53 Cost. (capacità contributiva)

Si è prospettato il rischio che il meccanismo determini una rinuncia *a priori* alla pretesa fiscale anche qualora il contribuente manifesti effettiva capacità contributiva, ad esempio nei casi di assoluzione basata su insufficienza di prove o vizi procedurali, con conseguente violazione del dovere di concorso alle spese pubbliche.

Artt. 102 e 111 Cost.

Le Corti hanno infine censurato la possibile compressione dei poteri valutativi del giudice tributario e l'alterazione della parità delle parti nel processo. La questione relativa all'**art. 97 Cost.** è stata dichiarata inammissibile dalla Consulta per difetto di motivazione sulla pertinenza del parametro.

La decisione della Corte: inammissibilità e non fondatezza

La Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate nel merito (fatta eccezione per quella relativa all'art. 97 Cost., dichiarata inammissibile), rigettando le censure dei rimettenti sulla base di una ricostruzione evolutiva del sistema.

In particolare, sul versante del diritto di difesa dell'Agenzia (art. 24 Cost.), la Corte ha precisato che l'interesse fiscale è già adeguatamente presidiato nel processo penale dalla figura del Pubblico Ministero.

La riforma del 2024 ha peraltro rafforzato il raccordo istituzionale tra PM e Agenzia delle Entrate, orientando il processo penale tributario verso finalità di recupero del tributo – come emerge dagli istituti della confisca e della causa di non punibilità correlata al pagamento del

debito – sì da ridurre sensibilmente l'asimmetria prospettata.

Sul piano invece della ragionevolezza (art. 3 Cost.), la Consulta ha distinto nettamente la fattispecie dall'art. 652 c.p.p.: mentre quest'ultimo presidia interessi risarcitori di natura privatistica, la norma tributaria riguarda l'adempimento di un dovere di solidarietà pubblica.

Il legislatore ha legittimamente esercitato la propria discrezionalità per evitare la contraddizione logica e istituzionale che si produrrebbe qualora lo Stato affermasse in sede tributaria la sussistenza di fatti che il proprio potere giurisdizionale penale ha definitivamente escluso.

La scelta di limitare l'effetto vincolante alla sola assoluzione – e non alla condanna – è stata giudicata un'opzione garantista coerente con i principi del *ne bis in idem* e con la tutela della posizione del contribuente-imputato.

L'interpretazione costituzionalmente orientata

Il passaggio più innovativo della pronuncia risiede nell'interpretazione costituzionalmente orientata con cui la Corte delimita l'ambito operativo dell'art. 21-bis, individuando specifici limiti all'efficacia di giudicato per preservare la ragionevolezza del sistema.

La Corte chiarisce che la norma si applica non soltanto all'assoluzione fondata sull'accertamento positivo dell'insussistenza del fatto (art. 530, comma 1, c.p.p.), ma anche all'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova (art. 530, comma 2, c.p.p.), in coerenza con il principio, recepito nell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, secondo cui il giudice tributario deve annullare l'atto impositivo ove la prova a suo sostegno sia insufficiente.

La Corte individua due scenari in cui l'efficacia vincolante della sentenza penale deve essere esclusa:

1. **Presunzioni legali tipiche.** Quando l'accertamento tributario si fonda su presunzioni legali che invertono l'onere della prova (si pensi alle movimentazioni bancarie o all'esterovestizione), il giudicato penale di assoluzione non vincola il giudice tributario qualora il proscioglimento sia derivato dall'impossibilità per il giudice penale di fare applicazione di tali presunzioni — vietate in ambito penale per il diverso standard probatorio — senza che nel dibattimento sia emersa una prova contraria positiva idonea, di per sé, a superare la presunzione tributaria. In tale ipotesi, il giudice tributario conserva piena autonomia valutativa.
2. **Inutilizzabilità delle prove.** Il giudicato penale non spiegherà efficacia preclusiva se l'assoluzione è derivata esclusivamente dall'inutilizzabilità di prove che, pur nulle secondo le regole processuali penali, sono invece pienamente ammissibili nel processo tributario. In questo caso, il giudice tributario deve poter procedere autonomamente alla verifica della pretesa fiscale sulla base di quegli elementi probatori.

Conclusioni

La sentenza n. 50/2026 segna un punto fermo nell'assetto dei rapporti tra le due giurisdizioni. La Corte salva l'art. 21-bis, ma lo fa tracciando un perimetro preciso: l'efficacia di giudicato non è un automatismo incondizionato, bensì opera all'interno di un sistema di bilanciamento che preserva le specificità probatorie del diritto tributario.

Per i professionisti del settore e per l'Agenzia delle Entrate, la pronuncia impone una verifica caso per caso: occorrerà accertare se l'assoluzione penale sia fondata su un apprezzamento positivo

dei fatti o sia invece il riflesso di un diverso standard probatorio o di patologie istruttorie non trasferibili nel giudizio tributario.

Ove ricorra una di tali ipotesi, il giudice tributario manterrà la propria autonomia e potrà confermare la pretesa fiscale.

L'equilibrio tracciato dalla Consulta aspira a coniugare la coerenza dell'ordinamento – evitando antinomie tra decisioni giurisdizionali dello Stato – con la salvaguardia del dovere costituzionale di concorso alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost., impedendo che l'effetto automaticamente liberatorio della sentenza penale si traduca in un esonero arbitrario dalla contribuzione.

* * *

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani



Il 15 aprile 2026 il Parlamento ha approvato il Disegno di Legge recante *“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”*, aggiornando il quadro penale e l'apparato sanzionatorio.

Nel dettaglio, il provvedimento si compone di 21 articoli, suddivisi in 3 titoli (sanzioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali).

Di questo tema l'Osservatorio 231 si era già occupato in precedenza ([Link](#)).

* * *

Lotta alla corruzione: la Direttiva UE approvata dal Parlamento europeo



Il 26 marzo 2026, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva un nuovo quadro normativo armonizzato per combattere la corruzione in tutta l'Unione.

Questa Direttiva sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Una definizione comune di reato

Per la prima volta, l'UE stabilisce definizioni comuni per una vasta gamma di reati che tutti gli Stati membri dovranno perseguire penalmente se commessi intenzionalmente:

- **Corruzione nel settore pubblico e privato:** criminalizzazione sia della corruzione attiva che passiva.
- **Appropriazione indebita e traffico di influenze:** puniti i funzionari che distolgono fondi o chi promette influenza impropria su decisioni pubbliche in cambio di vantaggi.

- **Esercizio illecito di funzioni:** riguarda gravi violazioni della legge commesse da funzionari pubblici per ottenere vantaggi indebiti.
- **Arricchimento mediante corruzione e occultamento:** nuove fattispecie per colpire il pubblico funzionario che acquisisce, detiene o utilizza beni sapendo che derivano da corruzione commessa da un altro pubblico funzionario.
- **Intralcio alla giustizia:** puniti violenza, minacce o induzione al falso nei procedimenti per corruzione.
- **Occultamento:** reprime le condotte di occultamento o dissimulazione della vera natura, provenienza o proprietà di beni o diritti provenienti dalla commissione di reati corruttivi.

Sanzioni più severe e armonizzate

La Direttiva introduce livelli minimi per le pene massime detentive, assicurando che la corruzione non trovi "rifugio" in giurisdizioni più indulgenti. Oltre alla reclusione, sono previste sanzioni accessorie sia pecuniarie sia interdittive, come l'esclusione dai finanziamenti pubblici o il divieto di ricoprire cariche pubbliche.

Responsabilità delle persone giuridiche

Gli Stati membri devono altresì garantire meccanismi di responsabilità delle persone giuridiche per i reati descritti nella Direttiva, prevedendo sanzioni sia pecuniarie (il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata), sia di diversa natura proporzionate alla gravità della condotta.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, la Direttiva richiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché il livello delle stesse non sia inferiore:

- Per i reati di corruzione e appropriazione indebita: al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente o, alternativamente, a un importo corrispondente a 40.000.000 di euro;
- Per i reati di intermediazione illecita, intralcio alla giustizia e arricchimento mediante corruzione: al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente o, alternativamente, a un importo corrispondente a 24.000.000 di euro.

Misure preventive

Le nuove norme non si limitano alla repressione dei fenomeni corruttivi, ma puntano anche sulla prevenzione:

- **Campagne di informazione e sensibilizzazione:** gli Stati devono disporre di misure adeguate a sensibilizzare il pubblico e il settore privato sull'impatto e sugli effetti nocivi della corruzione, nonché organizzare formazioni aggiornate ai propri funzionari e alle autorità di contrasto e giudiziarie.
- **Strategie nazionali:** adottate e pubblicate dagli Stati membri in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, devono stabilire obiettivi, priorità e misure per conseguire gli obiettivi.
- **Organismi indipendenti:** gli Stati devono dotarsi di unità specializzate con risorse adeguate a prevenire e reprimere i reati.
- **Standard di integrità:** promozione di codici di condotta, norme sulla trasparenza, sui conflitti di interessi e sulle c.d. "porte girevoli".
- **Tutela dei whistleblower:** la protezione per chi segnala corruzione viene estesa e rafforzata, conformemente agli standard UE esistenti.

Cooperazione rafforzata


La Direttiva prevede un rafforzamento della cooperazione, scambio di informazione e coordinamento tra autorità nazionali e organismi UE, tra cui OLAF, Procura europea, Europol ed Eurojust. Gli Stati membri dovranno inoltre pubblicare ogni anno dati comparabili e leggibili, per migliorare la trasparenza e il processo decisionale basato sull'evidenza.

Prossime tappe e recepimento

La Direttiva dovrà ora essere formalmente adottata dal Consiglio. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla (36 mesi per le disposizioni su valutazione dei rischi e strategie nazionali).

* * *

La colpa in organizzazione quale presupposto per la responsabilità dell'Ente



Con sentenza n. 8397 depositata lo scorso 4 marzo, la Corte di Cassazione, nell'ambito di una vicenda relativa a un infortunio sul lavoro, ha ribadito il contenuto della colpa in organizzazione che deve essere accertata in capo all'Ente per poter riconoscere una sua responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, il giudice del gravame era giunto a confermare la responsabilità della Società già

condannata in primo grado per violazione dell'art. 590 c.p. e dunque dell'illecito amministrativo 25 septies D.lgs. 231/2001.

In particolare, l'infortunio derivato a un giovane tirocinante era dipeso dalla rimozione di una barriera di protezione presente su un macchinario per la produzione di vassoi in plastica, operata dallo stesso malcapitato che nel tentativo di far ripartire la macchina che si era inceppata, aveva aperto la citata barriera posta sul lato destro della stessa, inserito le proprie mani all'interno del macchinario e riportato così un'amputazione parziale delle falangi di alcune dita.

Nel corso dell'istruttoria erano poi emersi diversi elementi dirimenti nel riconoscimento della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001 della Società, tra cui la mancata adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la mancata vigilanza sull'operato del soggetto rimasto infortunato e che era solamente un tirocinante nonché la mancata formazione di quest'ultimo relativamente all'utilizzo del macchinario.

Sulla scorta di tali elementi, i giudici di primo grado e successivamente del gravame hanno riconosciuto la responsabilità dell'Ente. La decisione è stata poi portata all'attenzione della Corte di Legittimità sia in punto sanzionatorio sia in tema di responsabilità.

A tal proposito la Corte, evidenziando la necessità di accertare la colpa in organizzazione in capo all'Ente non essendo sufficiente la mancata adozione di un Modello di Organizzazione per giungere a una pronuncia di condanna, ne ha sottolineato i connotati.

Invero, nel caso di specie, la colpa dell'Ente è stata riconosciuta nell'omessa adozione di quegli "accorgimenti preventivi" che avrebbero consentito alla Società di prevenire il rischio di

realizzazione dei reati della specie di quello poi in concreto verificatosi.

Tale omissione, idonea a fondare quel deficit di organizzazione richiesto in sede di accertamento della responsabilità dell'Ente, deve essere poi riconducibile alla violazione di una determinata regola cautelare.

In tal senso, la colpa in organizzazione, normativamente intesa, deve essere ricondotta a una violazione colpevole – cioè rimproverabile – in capo all'Ente, di una norma cautelare, pur ammettendo che lo stesso pur prevedendo l'evento, non ne volesse la realizzazione.

Precisamente, la disattivazione del meccanismo di sicurezza volto proprio a bloccare l'attività del

macchinario in caso di inceppamento costituisce la violazione di una norma cautelare volta – analogamente a quanto si accerta in tema di elemento soggettivo della colpa per le persone fisiche – a evitare il rischio di realizzazione dell'evento poi occorso.

A ciò si aggiunga, che tale omissione (la disattivazione) ha poi in concreto comportato un vantaggio per l'ente dovuto alla mancata interruzione dell'attività e dunque a un incremento della produttività in aggiunta, peraltro, a un risparmio di tempi e costi relativamente alla formazione del tirocinante.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it